

I palesi illeciti degli amministratori “incastrano” i sindaci

L'evidenza consente di desumere la colpa grave dei controllori rimasti inoperosi

/ Maurizio MEOLI

Molti e interessanti sono i profili attinenti alla **responsabilità** di amministratori e sindaci esaminati dalla sentenza n. [4132/2016](#) del Tribunale di Milano.

Si precisa, innanzitutto, che la srl danneggiata può partecipare al procedimento promosso dai soci (nei confronti di amministratori e sindaci) anche senza di una delibera assembleare autorizzativa. Quest'ultima, infatti, sarebbe necessaria solo per il caso di esercizio in via **autonoma** dell'azione sociale di responsabilità.

L'azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di soggetti (amministratori e sindaci), inoltre, dà luogo a cause tra loro **scindibili**, salvo che vi sia necessità di una valutazione globale (inesistente nel caso di specie). Ancorché il giudizio (unico) sia proposto nei confronti di più soggetti, lo stesso è composto da un fascio di cause, ciascuna delle quali conserva la propria individualità, per cui è ben possibile che nel suo prosieguo, a causa di diverse possibili situazioni processuali, si svolga soltanto nei confronti di alcune delle parti originariamente presenti in giudizio (*cf.* Cass. n. [23117/2014](#)).

Quanto al danno “da dissesto” – quale valore negativo raggiunto dal patrimonio sociale dopo la sua perdita – il Tribunale osserva come esso non possa essere oggetto di una richiesta da parte del socio, ma solo da parte dei **creditori** della società e del curatore fallimentare. Il danno alla società risiede nella diminuzione patrimoniale; ma quando tutto oramai è perduto, il danno residua in capo ai terzi che restano insoddisfatti dei propri crediti, e non alla società. I soci perdono il loro capitale di rischio ed eventuali versamenti in conto capitale, ma non rispondono delle ulteriori perdite. Lo stesso vale per la società, che risponde dei debiti con quello che ha, e non certo con ciò che non ha.

Nell'azione di responsabilità sociale esercitata dal socio, quindi, non è possibile utilizzare i criteri di determinazione del danno che sono propri delle azioni di responsabilità normalmente utilizzate dai curatori fallimentari; rappresentanti della massa dei creditori e, quindi, portatori di interessi **diversi** e spesso in conflitto con quelli dei soci in ordine al patrimonio sociale.

Una società che, nonostante la perdita del capitale, continui ad operare, mette a rischio la posizione dei creditori e non già quella dei soci e della società medesima. Nel caso di specie, peraltro, il fallimento della società era stato evitato grazie all'assunzione di debiti da parte della società controllante la srl in questione; atto che rivela come, nonostante tutto, vi fosse una **convenienza** economica a tenere in vita la società. Rispetto a ciò, inoltre, il fatto che, successivamente, la srl fosse

stata posta in **liquidazione**, determinava una diminuzione dei valori di bilancio dei beni, ma sulla base di scelte che appaiono riconducibili anche al socio attore, che, quindi, per tali profili, verrebbe ad essere risarcito altresì per un fatto proprio qualora si ammettesse il risarcimento anche del patrimonio negativo. Si ribadisce, allora, che al socio nulla può essere liquidato come danno da dissesto e, tanto meno, in relazione a simile pretesa, è possibile ricorrere al criterio dei “netti patrimoniali”.

Agli amministratori, poi, è addebitabile il fatto di aver creato e gestito risorse extracontabili (c.d. “**nero**”) di cui alla società sia sfuggito il controllo. In tal caso, il danno deriva dal fatto di avere posto queste risorse in una zona contabilmente ignota, con impossibilità di verificare un impiego corretto; e, una volta appurata la loro esistenza, spetta agli amministratori dimostrare che le somme extracontabili sono state usate per fini sociali. In altre parole, nel momento in cui le risorse economiche sono sottratte alla contabilità sociale, sono già solo per questo in pericolo, con un corrispondente danno che può ritenersi già verificato, ferma la possibilità di fornire la **prova** del rientro delle stesse verso un'utilità societaria, con elisione del danno medesimo.

Rispetto a tali situazioni sono certamente, quanto meno, in una posizione di corresponsabilità per colpa quei **sindaci** che nulla hanno denunciato di: annotazioni di giroconti senza indicazioni sufficienti a rivelare dove siano girati i fondi; molteplici operazioni in contanti per importi ingenti; registrazione di operazioni in contemporanea; compensazioni di partite al fine di “correggere” il saldo; pagamenti estranei rispetto alla gestione tipica. In ogni caso, sottolinea comunque il Tribunale, per la responsabilità dei controllori del caso di specie basterebbe l'evidente **colpevole inerzia** rispetto a schede contabili intestate a “Pinco Pallino”.

A fronte di tutto ciò, i membri del collegio sindacale possono essere ritenuti responsabili nonostante il danno, in concreto, si sia verificato solo dopo la **cessazione** dalla carica; perché sono le loro omissioni (colpose) ad avere consentito la continuazione di una condotta che avrebbero dovuto interrompere.

Quando vi sono palesi illeciti degli amministratori, infine, è proprio questa evidenza a consentire di configurare una **colpa grave** per i sindaci rimasti inoperativi; e ciò induce a ritenere legittima l'attribuzione di responsabilità in misura paritaria tra tutti i condebitori solidali. Nella specie, il danno di circa 2.500.000 euro è suddiviso nella misura di un quinto ciascuno tra i due amministratori e i tre sindaci.